

corressero , e per il lievo della pena a' diffettivi , a norma delle prescrizioni vigenti all' Epoca primo Gennaro 1796. , restando con ciò sanato il disordine dell' ingombro alle Porte , e dell' incomodo , e ritardo de' poveri Villici , e delle loro Boarie .

VII. Le Bollette poi tosto che saranno dalli Ministri del Dazio delle Porte rilasciate doveranno in quel medesimo giorno del loro rilascio, esser immediate portate a questa Presidenza , dove saranno sopra un Libro , Bollato , ed Alfabetato registrate Gratis , e dalla medesima saranno indi passate al Deputato agli Obblighi , perchè di giorno in giorno senza ritardo , praticar debba i soliti giri delle medesime a scarico delle Dite obbligate , in pena in caso di mancanza , o ritardo a detto Deputato agli Obblighi , della privazione del Carico .

VIII. E perchè non abbiano a seguir inganni , e defraudi , restano incaricati li Ministri del Dazio delle Porte a non rilasciar le Bollette per veruna condotta se non dentro la rispettiva Porta , sicchè il Formento sia veramente , e realmente entrato , ed introdotto , per quelli castighi sempre proporzionati alla natura del trascorso .

IX. Dovrà inoltre dal Ministro del Dazio essere sopra cadauna Bolletta espresso il luogo preciso , Casa , e Contrada , nella quale verrà in Città scaricato il Formento in-

tro-